

ASSOCIAZIONE RESTIAMO UMANI ODV

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita un'Associazione di volontariato, ai sensi del D.Lgs 117/2017, denominata "**Restiamo Umani ODV**", di seguito denominata Associazione.

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Macchiagodena (IS), alla via IV Novembre n. 12; con delibera dell'Assemblea Associativa la sede può essere trasferita altrove nell'ambito della provincia di Isernia, senza necessità di modifica dello Statuto.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sezioni staccate e sedi operative anche in altre località della Regione Molise.

ARTICOLO 3

FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione è senza scopo di lucro anche indiretto, è aconfessionale, apartitica, laica, umanitaria e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della solidarietà e della trasparenza amministrativa.

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, trasporto e soccorso a disabili e persone in stato di bisogno, della tutela del territorio e della Protezione Civile, della cultura e formazione, della promozione del Volontariato e della solidarietà.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di:

- a) soccorrere e trasportare, tramite autoambulanze o qualsiasi mezzo idoneo (incluso motosoccorso) malati e feriti o comunque persone in stato di bisogno;
- b) prestare soccorso sulle piste da sci;
- c) prestare assistenza, anche infermieristica, ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani, persone in stato di difficoltà sia presso il loro domicilio che presso strutture ove gli stessi siano ospitati o comunque ove ne abbiano bisogno;
- d) promuovere e realizzare, anche attraverso il Centro di Formazione di organismi a cui l'Associazione aderisce, corsi organizzati per la formazione tecnica e professionale di tutto il personale dell'associazione;
- e) organizzare corsi, per terzi e per la popolazione, di sensibilizzazione alle problematiche sociali, sanitarie, ambientali oltre che assistenziali in genere e di primo soccorso;
- f) assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trasporti specifici presso centri specializzati;
- g) partecipare a manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
- h) effettuare ed organizzare servizi di telesoccorso, teleassistenza, distribuzione di farmaci o altri generi di conforto nei confronti delle persone anziane, sole od in stato di difficoltà;

i) operare in attività assistenziali di qualsiasi specie. quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del Consiglio Direttivo;

l) assistere organizzazioni analoghe nella formazione e crescita;

m) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini ed il conseguimento degli obiettivi previsti nel presente statuto;

n) aderire ad associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali che perseguono identiche finalità.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

Tutte le suddette attività sono svolte in forma gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione al altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 4 SOCI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I soci per essere ammessi all'associazione devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'associazione.

L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di aprile. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci Operativi le persone fisiche che, oltre a versare annualmente la quota associativa, aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita, concreta e volontaria per la quale saranno riconosciuti rimborsi spese disciplinati da specifico regolamento interno approvato dall'assemblea.

- Soci onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono al reperimento delle risorse economiche e strumentali ed allo sviluppo dei rapporti con la comunità.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

• Mancato pagamento delle quote associative; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

• **Esulsione;**

il Consiglio Direttivo delibera l'esulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo. L'esulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per l'inosservanza dei regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto patrimoniale e sociale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza; tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto e l'obbligo di rispettare lo statuto.

L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

ARTICOLO 5 ORGANI

L'Associazione ha i seguenti organi:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Qualora lo ritenga necessario l'Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e pluriennale.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- modifiche dello statuto;
- delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe;
- devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo dei soci oppure su iniziativa di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Sono convocate mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità della sua costituzione in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Nell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE.

Il C.D. è costituito a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente.

Il C.D. è convocato anche quando da parte di almeno due terzi dei componenti ne venga fatta richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta.

Il C.D. nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del C.D. E coadiuva il Presidente e il C.D. nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del C.D. nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il C.D. ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'Associazione. Ogni sua deliberazione è a maggioranza dei presenti. Il C.D. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il C.D. su proposta di almeno due terzi dei componenti convoca l'assemblea congressuale straordinaria.

Il C.D. valuta l'ammissione di nuovi soci.

Il C.D. tiene ed aggiorna l'elenco dei soci anche in relazione alla loro regolare adesione.

Il C.D., su proposta del presidente, può nominare i componenti di un Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.

Il C.D. determina le quote sociali.

Il Presidente presiede e convoca l'assemblea dei soci.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Presidente presiede e convoca il C.D. ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

Il Presidente notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.

Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento da un componente del C.D. da lui delegato.

ARTICOLO 8

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del C.D., nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 9

CARICHE SOCIALI E DURATA

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e sono riconfermabili.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.

ARTICOLO 10

BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio

consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il C.D è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 gg che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi. I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, portano la firma del Presidente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse a partire dall'esercizio successivo.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immobili provenienti a qualsiasi titolo da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, rimborsi per le donazioni di servizi nonché delle quote associative.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, all'atto della sottoscrizione del presente statuto.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative ed eventuali contributivi volontari degli associati;
- contributi di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- altre eventuali entrate compatibili con le finalità sociali di cui all'art.2.

Il C.D annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

Annualmente può essere stabilita diversa quota di versamento.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo di dotazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

ARTICOLO 12

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Isernia.

ARTICOLO 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.